

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 329pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Marco CRACCO, Presidente della ASD POLISPORTIVA GRISIGNANO e della società ASD POLISPORTIVA GRISIGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Marco CRACCO per, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, aver sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro distinte gara attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Bellamio Matteo non fosse tesserato;

società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CRACCO in proprio e nell'interesse della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Marco CRACCO e di 2 punti di penalizzazione in campionato ed € 400,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio